

Tribunale di Treviso

R.G. N. 26-27 /2022

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Petra Uliana,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da

████████████████████ al quale è stato riunito quello presentato dalla coniuge

████████████████████

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrente sono residenti in

████████████████████

- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e

b) posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- ritenuto che il reddito mensile percepito dai debitori debba essere lasciato integralmente nella loro disponibilità, in ragione della condizione di salute della signora [REDACTED] e dell'intervenuta vendita coattiva della loro abitazione, fino al mutamento della situazione familiare dei coniugi;

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese, il cui compenso verrà liquidato dal Giudice al termine della procedura;

- si precisa altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure

lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*", ribadito nell'art. 14 *quinquies* lett. b);

per quanto riguarda la posizione debitoria con IFIS NPL Investing Spa, che riguarda la sig.ra Harkat, sollecita il liquidatore a vagliare le condizioni dell'assicurazione stipulata al fine di verificare se l'importo pari a Euro 73.576,00 debba essere effettivamente posto a carico della ricorrente o se ci sia comunque la possibilità di rivalersi sulla compagnia assicuratrice;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]

il [REDACTED] a in [REDACTED]

nata il [REDACTED], C.F. [REDACTED]

nomina liquidatore l'avv.to FICUCIELLO LUCA CARMELO, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

esclude dalla liquidazione l'autovettura peugeot 307 targata [REDACTED] e l'integrale reddito dei ricorrenti fino al mutamento dell'attuale situazione familiare;

riserva al Giudice la liquidazione delle spese prededucibili ivi compresi i compensi dei professionisti;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può

essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 16/08/2022

Il Giudice

dott.ssa Petra Uliana